



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 31/03/2014

entrato in vigore il 12/04/2014

Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Castellarano per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

Articolo 2 – Attività' di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile la comunione di vita basata sul vincolo affettivo che si esprime nella reciproca assistenza morale e materiale fra due persone maggiorenni non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall'art. 87 del Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, coabitanti ed aventi dimora abituale allo stesso indirizzo nel comune (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerare prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.
5. All'interno del Comune di Castellarano, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'Attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'Ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
4. L'attestato può essere consegnato solamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

Articolo 4 – Iscrizione nel registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti allo stesso indirizzo nel comune di Castellarano, di nazionalità italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall'art. 87 del Codice Civile, ma solo da vincoli affettivi.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati. La normativa vigente ed i regolamenti comunali specifici per singole materie possono prevedere, per motivate ragioni, tempi e condizioni differenti per l'esercizio dei diritti derivanti dall'unione civile.
3. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.
4. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né delle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Articolo 5 - Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Castellarano determina la cancellazione d'ufficio dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, e **costituisce** motivo di scioglimento del nucleo anagrafico così come composto prima della cancellazione dal registro delle unioni civili. In ogni caso non

è consentita la cancellazione in presenza di figli della coppia e nel caso in cui il nucleo familiare sia già stato incluso in dichiarazione ISEE o altra dichiarazione nell'ambito di procedimenti amministrativi dai quali possano derivare benefici economici. Analoga disciplina si applica ai nuclei familiari anagrafici già costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e per i quali non vi sia iscrizione nel registro.

3. L'unione civile cessa d'ufficio con il decesso di una delle parti.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.

5. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

6. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7 – Disposizioni transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta dovrà procedere ad individuare l'ufficio competente alla tenuta del registro e ad attivare il registro, dandone idonea pubblicità.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale.. decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.